



PROVINCIA
DI PISTOIA

ORDINANZA

Atto. n. 119 del 27/10/2026

Oggetto: DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE DURANTE LA STAGIONE INVERNALE 2026-2027 LUNGO LA VIABILITÀ DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DI PISTOIA.

Il Funzionario Titolare di E.Q.

Visto il Decreto del Presidente n. 236 del 13/12/2024 con cui a decorrere dal 15 dicembre 2024, vengono conferite all'Ing. Lorenzo Conti, Dirigente Tecnico, le funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Tecnica;

Vista la Determinazione Dirigenziale n.936 del 30/09/2024 con la quale all'ing. Tony Montillo viene conferito l'incarico di Elevata Qualificazione riferita al Servizio "Pianificazione, TPL, Valorizzazione delle Risorse del Territorio e del Patrimonio Provinciale, Viabilità, Commissione Provinciale Espropri, Protezione Civile, Pubblica Istruzione";

Richiamati gli artt. 5, comma 3, e 6, comma 4, lettera e), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss. mm. ii., che disciplinano l'adozione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione stradale e attribuiscono all'ente proprietario della strada la facoltà di prescrivere, per esigenze di sicurezza della circolazione, che i veicoli siano muniti di pneumatici invernali ovvero abbiano a bordo mezzi antidrucciolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio;

Richiamata la Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti RU/1580 del 16/01/2013.

Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico veicolare.

Tutto ciò premesso e considerato che:

detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli.

In tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'espletamento del servizio di sgombero neve.

Considerato che la rete stradale provinciale e regionale in gestione alla Provincia di Pistoia comprende tratti caratterizzati da differenti condizioni altimetriche, morfologiche e climatiche, nonché ponti, viadotti, cavalcavia e altri manufatti che, per le loro caratteristiche strutturali e condizioni di esposizione, possono essere soggetti alla formazione di ghiaccio sul piano viabile anche in assenza di precipitazioni nevose;

Considerato che, in relazione alle caratteristiche dei tratti stradali individuati e alle condizioni meteorologiche che possono verificarsi durante il periodo invernale, si rende necessario adottare misure preventive finalizzate a garantire adeguate condizioni di sicurezza e continuità della circolazione, nonché a consentire il regolare svolgimento delle operazioni di sgombero neve e trattamento antighiaccio;

Ritenuto necessario provvedere in merito per quanto sopra si

ORDINA

nel periodo compreso tra il 15 novembre 2026 e il 15 aprile 2027, a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che transitano lungo le strade provinciali e regionali in gestione alla Provincia di Pistoia, devono essere muniti di pneumatici invernali ovvero avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve o ghiaccio.

L'obbligo si applica all'intera rete viaria di competenza della Provincia di Pistoia, compresi eventuali tratti non espressamente richiamati nell'elenco che segue, il quale ha carattere ricognitivo e non esaustivo, ferma restando la necessità di garantire l'adeguata conoscibilità delle prescrizioni mediante la segnaletica prevista dalla normativa vigente:

- *SP 3 bis MAMMIANESE NORD: dal km 1+600 (loc. Paradisino) alla località Goraiolo*
- *SP 9 MONTALBANO: dal km 6+850 (loc. La Brizza) alla località Fornello*
- *SP 12 DELLE CARTIERE: intero tratto*

- SP 16 SAN BARONTO-CASTELMARTINI: dalla località San Baronto) al km 3+900 (loc. Lamporecchio)
- SP 17 PISTOIA-FEMMINAMORTA: dal km 0+900 alla località Femminamorta
- SP 18 LIZZANESE: intero tratto
- SP 18 bis LIZZANESE (tratto denominato Via Casa Verde): intero tratto
- SP 18 ter LIZZANESE (tratto denominato La Fornace): intero tratto
- SP 18 quater LIZZANESE (tratto denominato Via D'Azeglio): intero tratto
- SP 20 POPIGLIO-FONTANA VACCAIA: intero tratto
- SP 21 PIASTRE-PRUNETTA: intero tratto
- SP 24 PISTOIA-RIOLA: intero tratto
- SP 27 CANTAGRILLO-VERGINE DEI PINI: dal km 0+520 alla località Pozzarelo
- SP 28 CANTAGRILLO-BICCIMURRI: dal km 0+430 al km. 7+000 (incrocio con SP 43)
- SP 29 COLLIGIANA: dalla località Borgo a Buggiano al km 8+100
- SP 31 MASSA-COZZILE-MACCHINO: intero tratto
- SP 32 NIEVOLE-AVAGLIO-BIVIO DI AVAGLIO: intero tratto
- SP 33 NIEVOLE-CASORE-FEMMINAMORTA: intero tratto
- SP 34 VAL DI FORFORA: intero tratto
- SP 36 BRACCIALE DI PITEGLIO: intero tratto
- SP 37 CUTIGLIANO-CASOTTI: intero tratto
- SP 38 FEMMINAMORTA-CALAMECCA: intero tratto
- SP 40 DELLA NIEVOLE: intero tratto
- SP 41 PESCIA-UZZANO: intero tratto
- SP 42 PIAN DELLE CASSE-TREPPIO: intero tratto
- SP 49 CASTAGNO-CASORE: intero tratto
- SP 51 PONTE TEGLIA-BADI: intero tratto
- SP 52 TAVIANO-BADI: intero tratto
- SP 632 TRAVERSA DI PRACCHIA: intero tratto
- SP 633 MAMMIANESE-MARLIANESE: intero tratto

•SR 435 LUCCHESE: dal km 12+920 (confine con Lucca) al km 33+800 (Masotti)

•SR 435 LUCCHESE (VARIANTE DI COLLODI): intero tratto

Il medesimo obbligo si applica anche ai tratti stradali caratterizzati da particolari condizioni di criticità, quali ponti, viadotti, cavalcavia, dossi e altri manufatti presenti lungo le strade provinciali e regionali di pianura in gestione alla Provincia di Pistoia, maggiormente esposti al rischio di formazione di ghiaccio sul piano viabile, compresi quelli non espressamente individuati nell'elenco che segue, da intendersi pertanto non esaustivo, fermo restando l'obbligo di garantire un'adeguata segnalazione delle prescrizioni mediante la segnaletica prevista dalla normativa vigente:

•SP 2 PRATESE: viadotto sulla ferrovia Pistoia-Firenze in località Poltronova (Montale)

•SP 5 MONTALESE: ponte sul torrente Agna a confine con Prato e ponte sul torrente Settola

•SP 6 QUARRATA-PONTE ALLA TRAVE: cavalcavia sull'autostrada A11 e ponte sul torrente Ombrone

•SP 7 MONTALE- PONTE ALLA TRAVE: cavalcavia sulla ferrovia

•SP 9 MONTALBANO: ponte sul torrente Ombrone, cavalcavia su Via Loreto e ponte sul torrente Stella

•SP 11 FRANCESCA VECCHIA: ponte sul torrente Pescia

•SP 13 ROMANA: cavalcavia sull'autostrada A11

•SP 15 BUGGIANESE: ponte sull'autostrada

•SP 19 QUARRATA-CASALGUIDI: rampa per Campiglio e rampa per Colecchio

•SP 22 DEL PORRIONE E DEL TERZO: ponte sul torrente Nievole e ponte al tiro al volo

•SP 26 CAMPORCIONI: ponte a confine tra Ponte Buggianese e Massa e Cozzile e cavalcavia sull'autostrada A11

•SP 44 QUARRATA-CASINI: ponte sul torrente Stella

•SP 45 CIRCONVALLAZIONE DI CHIESINA UZZANESE: cavalcavia sull'autostrada

•SP 47 TANGENZIALE EST DI PISTOIA: viadotto per S.Agostino e cavalcavia su Via Sestini

•SP 54 VARIANTE DI CHIESINA UZZANESE: manufatto posto sul torrente Pescia

•SR 66 PISTOIESE (Via Fiorentina) tratto in Comune di Quarrata: ponte sul torrente Stella in località Casini

•SR 435 LUCCHESE: rampa per la rotatoria al km 39+200, rampa per Pontelungo al km 38+250, viadotto sulla ferrovia a Spazzavento e rampa a Masotti al km 34+750

•SR 436 *VARIANTE FOSSETTO: manufatti posti sui torrenti Pazzera, Bronzuoli, Pietraie, Gerbi, Scolo, Rio Prato Vecchio e Nievole*

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

Gli pneumatici invernali devono essere conformi alle disposizioni di omologazione previste dalla normativa europea (92/23/CEE) e dai pertinenti regolamenti UNECE applicabili, essere muniti delle marcature prescritte e risultare idonei all'impiego sul veicolo, nel rispetto delle caratteristiche tecniche e delle indicazioni riportate nella relativa documentazione di circolazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli utilizzabili in alternativa agli pneumatici invernali devono essere conformi alle disposizioni del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 10 maggio 2011, come modificato dal D.M. 23 febbraio 2023, e alle norme tecniche ivi richiamate, con particolare riferimento alla UNI EN 16662-1:2020, ovvero alle ulteriori disposizioni in materia di equivalenza e di utilizzo dei dispositivi legalmente commercializzati.

I dispositivi devono essere compatibili con gli pneumatici e con le caratteristiche del veicolo sul quale sono utilizzati e, in caso di impiego, devono essere installati nel rispetto delle istruzioni fornite dai rispettivi costruttori, almeno sulle ruote degli assi motori, fatte salve eventuali specifiche prescrizioni tecniche.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - "Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2".

Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - "Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1".

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori.

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all'allegato B della Direttiva del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti RU/1580 del 16/01/2013.

L'esecuzione e la vigilanza del presente provvedimento sono di competenza degli Organi di Polizia indicati dall'art.12 del N.C.D.S. ai quali viene inviata copia della presente;

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Resta in capo ai conducenti dei veicoli l'obbligo di osservare le prescrizioni impartite con la presente ordinanza, nonché di adottare comportamenti di guida adeguati alle condizioni meteorologiche, ambientali e della sede stradale, nel rispetto delle disposizioni del Codice della Strada.

L'inosservanza delle suddette prescrizioni comporta le responsabilità previste dalla normativa vigente, ferme restando le competenze e le responsabilità attribuite dalla legge all'ente proprietario o gestore della strada.

Il presente atto è pubblicato sul sito di questa Amministrazione nella sezione "Amministrazione trasparente - Autorizzazioni e Concessioni".

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio online della Provincia di Pistoia per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione dedicata alle ordinanze e ai provvedimenti di regolamentazione della viabilità;

La trasmissione del presente provvedimento alla Prefettura di Pistoia, alle Forze dell'Ordine, ai Comuni territorialmente interessati e agli ulteriori soggetti istituzionali competenti, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza;

La diffusione delle informazioni relative agli obblighi introdotti attraverso i canali istituzionali della Provincia, al fine di assicurare un'adeguata informazione all'utenza.

Di dare atto che relativamente al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1990, dell'art. 6 D.P.R. 62/2013 e del Codice di comportamento aziendale, l'incaricato dell'istruttoria del presente atto non ha segnalato di trovarsi in situazioni di conflitto d'interesse, nemmeno potenziale e che non sussistono, nei confronti del Responsabile del procedimento, situazioni di conflitto d'interesse, nemmeno potenziale;

Ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro 60 giorni dalla pubblicazione o dalla piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, nei casi e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

Resta salva la possibilità di presentare all'Amministrazione istanza di riesame in autotutela, senza pregiudizio dei termini previsti per la proposizione dei ricorsi.

Pistoia, 27/10/2026

**Sottoscritta dal Responsabile
MONTILLO TONY**

*Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n 82/2005 e s.m.i.*